

CITTA' DI APPIGNANO

(Provincia di Macerata)

CRITERI E DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE ZONE TIPIZZATE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29-04-2010

PREMESSA

La Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità con la Direttiva 2001/77/CE approvata in data 27 settembre 2001. Con tale provvedimento normativo la CE ha riconosciuto la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Le fonti rinnovabili non fossili sono considerate: eolica, solare, geotermica, modo ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. La CE si sofferma anche sulle procedure amministrative predisponendo una regolamentazione allo scopo di: -ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti

rinnovabili; -razionalizzare ed accelerare le procedure dell'opportuno livello amministrativo; -garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente

conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili. La Legge comunitaria del 2001 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001. Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea. Ai fini di quanto indicato nell'articolo 12 del predetto D.Lgs. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura al Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico – Innovazione Tecnologica. A livello regionale, le Marche hanno lasciato la competenza in materia alle Province (L.R. n. 7/2004), in particolare in merito alla verifica di impatto ambientale e per quanto riguarda impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 1 Mw; la Provincia di Macerata ha, inoltre, competenza, come stabilito dall'articolo 16 della L.R. n. 6/2007, in merito al rilascio della autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Articolo 1

Finalità ed oggetto dei criteri e delle direttive

Il territorio comunale è particolarmente vocato all'agricoltura ed alle attività a questa connesse, il paesaggio rurale è di particolare pregio e costituisce elemento peculiare che caratterizza la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della comunità insediata. Da qui la necessità di disciplinare l'insediamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da soddisfare la necessità di incentivare e spronare la realizzazione di nuovi impianti ed al contempo tutelare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura senza alterare l'ecosistema territoriale ed il paesaggio. Le presenti direttive dettano i criteri per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici non integrati (a terra) da realizzarsi nelle zone tipizzate

agricole del territorio comunale, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, nonché per il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto della fondamentale tradizione agroalimentare e del paesaggio rurale in applicazione della normativa vigente in materia.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, recinzioni, ecc.

Articolo 3 **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti di cui all'articolo 2 con potenza superiore a 20 kWp, realizzati dai privati, in zone classificate agricole dal vigente P.R.G. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli impianti soggetti alle procedure di cui all'autorizzazione unica (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003); in questo caso le presenti disposizioni integrano le normative nazionali, regionali e provinciali.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti direttive gli impianti, di potenza non superiore a 20 kWp. Infatti, ai fini delle presenti direttive vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista paesaggistico-ambientale:

- a) impianti realizzati dai privati aventi potenza installata fino a 20 kWp considerati come destinati all'utilizzo per auto consumo;
- b) impianti realizzati dai privati aventi potenza installata superiore a 20 kWp e fino a 200 kWp considerati di piccolo taglio e considerati come destinati all'utilizzo per auto consumo e come reddito agrario; per tali impianti è richiesta la stipula della convenzione di cui al successivo art. 7, con l'esclusione degli impegni di cui al successivo art. 6, e le relative pratiche vengono sottoposte al pagamento dei diritti d'istruttoria rispondenti ai criteri esposti nell'articolo 5;
- c) impianti realizzati dai privati aventi potenza installata superiore a 200 kWp destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; per tali impianti è richiesta la stipula della convenzione rispondente ai criteri esposti negli articoli 6 e 7 e le relative pratiche vengono sottoposte al pagamento dei diritti d'istruttoria rispondenti ai criteri esposti nell'articolo 5.

Articolo 4 **Misure di salvaguardia, di mitigazione e minimizzazione degli impatti a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale**

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il relativo paesaggio, nonché fatte salve le norme in materia di VAS (valutazione ambientale strategica), VIA (valutazione impatto ambientale), la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in aree tipizzate quali agricole dal vigente P.R.G., si intende subordinata al rispetto ed alla attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e di mitigazione:

- a) rispetto delle distanze di Codice della strada e delle fasce di rispetto stradale di PRG, in merito alla distanza minima dell'impianto, alle opere connesse ed alle recinzioni;

- b) il soggetto proponente dovrà garantire la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla falciatura delle aree interessate e in generale alla corretta ed ordinata manutenzione del sito (es. corretta regimazione delle acque);
- c) il soggetto proponente dovrà provvedere alla stesura dei cavidotti in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e nel pieno rispetto della dislocazione identificata in una rappresentazione grafica che precisi il tracciato dei cavidotti stessi fino al punto di connessione con la linea elettrica ENEL o altro gestore; tale rappresentazione dovrà essere consegnata all'U.T.C.;
- d) al termine dei lavori il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra ed al ripristino della viabilità pubblica qualora interessata da lavori;
- e) nella fase istruttoria del progetto, comunque, l'U.T.C. provvederà ad indicare le misure, anche realizzative, di mitigazione di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito;
- f) i progetti devono essere corredati del piano di gestione e dismissione dell'impianto, comprensivo del preventivo dei lavori.

Articolo 5

Diritti di istruttoria

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori del Comune, dovrà versare all'atto della richiesta, a titolo di "Diritti di istruttoria", in base alle seguenti categorie:

- a) impianti con potenza da 21 Kwp fino a 200 kWp : € 100,00 (euro cento);
- b) impianti con potenza oltre 200 kWp: € 500,00 (euro cinquecento).

Articolo 6

Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate. Convenzione tra Amministrazione comunale ed operatore/investitore

Per quanto riguarda gli impianti con potenza oltre 200 kWp, al soggetto proponente il Comune chiede di concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate dall'intervento attraverso una delle seguenti opzioni:

- a) la realizzazione di un'opera o di un intervento;
- b) la compartecipazione economica con altri soggetti proponenti allo stesso titolo coobbligati, alla realizzazione di un'opera o di un intervento;
- c) la corresponsione di un importo equivalente al costo di realizzazione dell'opera o dell'intervento, che l'Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico in relazione alla dimensione dell'impianto e degli effetti prodotti dallo stesso sul territorio, richiederà a titolo di compensazione ambientale, di ristoro e riequilibrio territoriale, all'atto della firma della convenzione precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

Il valore economico dell'opera o intervento da realizzare, o da compartecipare o da corrispondere, è garantito da cauzione in contanti o da fidejussione bancaria/assicurativa, a scelta del contraente, alla firma della convenzione precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

I tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, ovvero per la compartecipazione economica con altri soggetti, saranno disciplinati, per ciascun impianto, dalla convenzione da stipulare precedentemente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica, oppure potranno essere definiti con una successiva convenzione da stipulare all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto.

Relativamente all'opzione c) l'importo equivalente al costo di realizzazione dell'opera o dell'intervento verrà

corrisposto all'Amministrazione all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto, e sarà vincolato alla medesima realizzazione a cura dell'Amministrazione.

Il convenzionamento comporta anche l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad operare fattivamente, dando la giusta priorità agli impianti fotovoltaici insediandi, così come segue:

- promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, nonché il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale;
- razionalizzare ed accelerare le procedure per l'esame della pratica inerente fonti rinnovabili;
- eliminare qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla *ratio* normativa di *favor* nei confronti dell'insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili.

Articolo 7

Sottoscrizione della convenzione

Con riferimento all'articolo 6 delle presenti direttive, i proponenti sottoscrivono apposita convenzione con il Comune, nella quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie (in particolare anche la polizza fidejussoria bancaria volta a garantire il ripristino dei luoghi nelle condizioni naturali precedenti all'installazione dell'impianto), i tempi e le modalità di gestione e smantellamento dell'impianto, la manutenzione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale convenzione interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo. I terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune. Lo schema di convenzione allegato alle presenti direttive e criteri è indicativo e potrà essere modificato, negli aspetti non essenziali, tramite deliberazione di Giunta comunale.

Articolo 8

Categorie delle opere o degli interventi da realizzare per la compensazione ambientale

Per misure di compensazione si intendono quegli interventi o opere che, a fronte di un'occupazione invasiva del suolo agricolo degli impianti fotovoltaici insediandi, possono essere realizzati sul territorio a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale, affinché il valore complessivo dell'ambiente naturale e sociale, nonché del paesaggio, non venga diminuito ma anzi incrementato, ovvero quei contributi, anche di natura economica in forma di compartecipazione, finalizzati alla realizzazione degli interventi o opere riferibili alle seguenti categorie:

- realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione in zona

rurale e, comunque, al servizio della collettività amministrata.

Articolo 9

Aree che presentano criticità ed aree preferenziali all'installazione degli impianti fotovoltaici

Nel favorire la promozione delle fonti rinnovabili, questa Amministrazione comunale si riserva ogni più opportuna valutazione in merito al più corretto inserimento dell'impianto fotovoltaico, tenendo presenti le normative a vario livello vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio rurale e storico-architettonico nonché culturale.

In particolare devono essere analizzate le criticità riferite agli strumenti urbanistici ed ai piani sovraordinati al P.R.G., quali:

A) le aree soggette alle prescrizioni del P.T.C.:

- 1) gli ambiti di confluenza fluviale ai sensi dell'articolo 23.11 delle N.T.A. del P.T.C.;
- 2) i versanti in cui prevalgono situazioni diffuse di dissesto o di propensione al dissesto, fatto salvo che per tali aree venga effettuata la verifica di conformità e congruità al P.T.C. ai sensi dell'articolo 5 delle N.T.A., con idonei elaborati d'indagine, sulla base della quale può essere disposta dal competente Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5.6 la ripermetrazione puntuale del vincolo, atto deliberativo da acquisire prima del rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica provinciale;

B) le zone individuate dal P.A.I. e classificate:

- 1) a rischio esondazione ai sensi degli articoli 7 e seguenti delle N.T.A.;
- 2) le aree di versante in condizioni di dissesto ai sensi degli articoli 10 e seguenti delle N.T.A., fatte salve le verifiche in relazione ai livelli di rischio e di pericolo per la ripermetrazione delle aree individuate, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Bacino nei casi previsti dalle N.T.A. del P.A.I., prima del rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica provinciale.

Nell'individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici devono essere salvaguardati gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica stabiliti dal P.P.A.R. e dal P.R.G. adeguato al P.P.A.R. per le finalità dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, rispettando le seguenti indicazioni relative alle aree ritenute preferenziali quali:

- 1) le aree esterne agli ambiti di tutela integrale del P.P.A.R. individuati negli ambiti definitivi del P.R.G.;
- 2) le aree esterne alla tutela particolare adiacente al margine del Centro storico;
- 3) le aree esterne agli ambiti di tutela degli edifici e manufatti di valore storico-culturale individuati dal P.R.G. ai sensi degli articoli 44 e seguenti delle NTA e, limitatamente a quelli di cui all'art. 46 delle NTA, schedati e soggetti a intervento di restauro e risanamento conservativo (distanza di ml. 100 dal fabbricato esistente);
- 4) le aree esterne alle fasce di rispetto ambientale di tutte le strade del territorio comunale individuate dal P.R.G. di valore panoramico.

Qualora detti impianti dovessero necessariamente essere localizzati negli ambiti sopra individuati dovrà essere verificato l'adeguato inserimento nel contesto paesistico-ambientale (posizione defilata, assenza di interferenze visuali, altro) da sottoporre all'approvazione della Commissione Comunale Paesistico Ambientale prima del rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica provinciale.

Per le aree individuate valgono le seguenti prescrizioni tecniche di base:

- 1) sulle aree in pendenza con pendenza superiore al 15% devono essere evitati movimenti di terra per la realizzazione di gradoni o di superfici piane per l'installazione dei pannelli che devono essere infissi nel terreno secondo il loro andamento naturale;
- 2) sulle aree in pendenza con pendenza superiore al 15% sono da preferire pannelli posati su sostegni in acciaio infissi al suolo senza utilizzo di blocchi di fondazioni in c.a.;
- 3) in tutte le zone sono preferibili opere accessorie di viabilità realizzate con materiale permeabile (macadam) e debbono essere effettuate, previa analisi del sito, le opere di regimazione e smaltimento

delle acque meteoriche con soluzioni e tecniche della buona regola agraria.

Articolo 10
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dalle presenti direttive si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali, alle indicazioni e prescrizioni provinciali, comunali e/o degli enti interessati.

Articolo 11
Norme transitorie

I presenti criteri e direttive si applicano a tutte le procedure in corso per le quali non sia avvenuto il rilascio del relativo titolo abilitativo (compresa l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003).

I presenti criteri e direttive entreranno in vigore immediatamente con la deliberazione di approvazione.

Convenzione per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di APPIGNANO.

Nell'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella Sede comunale davanti

a me Dott. _____, Segretario Comunale del Comune di _____ / _____ sono personalmente presenti:

l'Arch. _____, nato a _____ () il _____ C.F.:

_____, Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di _____ (in seguito il "Comune"), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

e il Sig. _____, nella sua qualità di _____ della Ditta proponente _____ (in seguito "proponente"), con sede in _____, via _____, p. IVA _____, ed ivi residente/domiciliato per le proprie funzioni, in quanto a ciò autorizzato dalle funzioni medesime della carica.

I comparenti, della cui identità personale io sottoscritto Segretario Comunale sono certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

-la legislazione nazionale ed in particolar modo la Legge 10 del 9/01/1991 e il D.Lgs. 387/03 in attuazione alla Direttiva comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

-lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

-l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti al fine della applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

-la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. E' quindi un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;

-l'impianto fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;

-con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____ il Comune ha adottato appositi criteri e direttive per la realizzazione di impianti fotovoltaici;

-nell'ambito del territorio del Comune è stata individuata dal proponente l'area per l'insediamento del parco fotovoltaico in questione in loc. distinta al Catasto terreni al Foglio con le particelle nn....., della superficie complessiva ricompresa nel perimetro della recinzione

di mq.;

-tale insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi a terra e/o da per una potenza nominale complessiva di _____ kWp (MWe) ed una superficie radiante occupata dai pannelli di mq. _____;

-le aree di cui sopra, in località “_____”, come meglio riportate nei grafici di progetto, risultano essere composte da terreni di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società/Ditta proponente è regolato da idoneo atto, registrato, con i legittimi proprietari (allegato ___), fatti salvi i necessari diritti di servitù, passaggio viario e per cavidotti che dovessero essere necessari su altri terreni;

-il proponente produce il “Certificato antimafia” e, nel caso che l’impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante;

-il proponente costituisce le polizze fidejussorie bancarie per l’obbligo di cui alla Legge n. 244/2007 che ha modificato il comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/03, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;

(solo per impianti superiori a 200 Kwp):

-il proponente, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, s’impegna, per sé o per altro soggetto da nominare, a realizzare o a partecipare alla realizzazione di un’opera o interventi di compensazione ambientale delle categorie indicate dall’articolo 6 dei “Criteri e direttive per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale”, o a corrisponderne l’equivalente valore dell’opera, ed a prestare idonea garanzia finanziaria per la realizzazione degli stessi;

-la misura di compensazione determinata con la presente convenzione (opera o intervento da realizzare o partecipazione ad altra opera o intervento o corresponsione di un equivalente valore) è da ritenersi congrua in ragione del suo contenuto economico e del pubblico interesse dell’iniziativa avviata dalla Società/Ditta proponente;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. ___ del _____, con la quale si è concordato di procedere alla sottoscrizione della presente convenzione in conformità allo schema allegato alla stessa delibera;

Tutto ciò premesso e considerato tra il Comune e la Società o il soggetto proponente si conviene quanto segue:

ART. 1 -Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 -Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune e la Società/Ditta proponente _____, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione, manutenzione, smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi di un impianto

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di _____ kWp -MW per una superficie radiante occupata dai pannelli di mq. _____ e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull'area individuata nella planimetria di progetto. Per le aree soggette ad eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo nulla osta a cura dell'Ente preposto al rispetto dello stesso. La realizzazione e successiva gestione dell'impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte del proponente, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti.

ART. 3 -Durata ed efficacia della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 25 (venticinque), rinnovabile su richiesta della Società/Ditta proponente e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune. La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua costituzione fino al termine dell'esercizio dell'impianto ivi compreso il termine delle operazioni di smantellamento e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 13.

(solo per impianti superiori a 200 Kwp):

ART. 4 -Opere ed interventi di compensazione

Al fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi, per la realizzazione degli impianti di cui sopra sul territorio comunale, il proponente concorda e s'impegna con la presente convenzione ad una delle seguenti opzioni:

- a) a realizzare un'opera o un intervento;
- b) a partecipare economicamente, con altri soggetti proponenti allo stesso titolo coobbligati, alla realizzazione di un'opera o di un intervento;
- c) a corrispondere un importo equivalente al costo di realizzazione dell'opera o dell'intervento, all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto;

tra quelli indicati nelle categorie di cui all'articolo 8 dei "Criteri e direttive per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale", come di seguito descritta:

..... dell'importo di €..... (euro.....) per la cui realizzazione in relazione ai tempi, modalità e condizioni, s'impegna, per sé o per altro soggetto da nominare, a stipulare successiva convenzione all'attivazione del 1° parallelo di rete dell'impianto. Il proponente s'impegna, per sé o per altro soggetto da nominare, ad assumere a totale carico gli oneri monetari inerenti la realizzazione dell'opera o dell'intervento da cedere funzionale ed agibile, ivi compresi gli oneri per la progettazione per il rilascio dei titoli abilitativi, dei pareri e nulla osta necessari, per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo, sia statico ove necessario che tecnico-amministrativo, in conformità alla disciplina vigente in materia di opere pubbliche; oneri compresi nell'importo dei lavori determinato dal computo metrico estimativo redatto in base al prezzario regionale vigente ed equivalente all'importo sopra indicato di €..... (Euro.....). Il valore economico dell'opera o dell'intervento da realizzare o da partecipare o da corrispondere nelle forme indicate è garantito dal proponente, o da altro soggetto da nominare, tramite cauzione in contanti o da fidejussione bancaria/assicurativa, a scelta del contraente, prodotta alla firma della presente convenzione a favore del Comune, dell'importo sopra indicato di €..... (Euro.....), vincolata fino al collaudo dell'opera o fino alla corresponsione dell'importo equivalente al costo di realizzazione della stessa, comunque previa espressa autorizzazione allo svincolo da parte dell'Amministrazione, e prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, a semplice richiesta dell'Ente beneficiario, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento. La somma incamerata resterà vincolata alla specifica destinazione determinata con la presente convenzione. Il mancato adempimento, anche parziale, degli impegni assunti dalla ditta proponente

in ordine o alla realizzazione dell'opera o alla compartecipazione economica con altri soggetti proponenti allo stesso titolo coobbligati o alla corresponsione dell'importo equivalente al costo di realizzazione dell'opera o dell'intervento, entro il termine stabilito dall'Amministrazione del (.....), comporterà l'escussione della cauzione in contanti o della fidejussione bancaria/assicurativa allo scopo prestate a favore del Comune. L'opera o intervento è riconosciuto congruo dalle parti, sia relativamente al contenuto economico, sia al pubblico interesse dell'iniziativa. Il proponente dichiara espressamente ed irrevocabilmente che non ha nulla da eccepire in merito a quanto concordato con la presente convenzione. E' espressamente escluso da quanto sopra e va corrisposto, se dovuto, il contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al rilascio dei permessi di costruire e dell'autorizzazione unica.

ART. 5 -Tempi di esecuzione

La Società/Ditta proponente deve iniziare ed ultimare i lavori entro i termini previsti, in base ai riferimenti normativi, dal permesso di costruire o dall'autorizzazione unica.

ART. 6 -Obbligazioni del proponente

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione ed alla manutenzione, smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione. Il terreno su cui dovrà realizzarsi l'impianto risulta libero e affrancato da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune.

ART. 7 -Polizza fidejussoria

A garanzia degli obblighi per la dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, il proponente ha STIPULATO a favore di COMUNE/PROVINCIA POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA PER L'IMPORTO del piano di dismissione, corrispondente al costo per l'esecuzione dei lavori dedotto dal computo metrico estimativo presentato, con un minimo di € 70,00/kWp per impianti infissi a terra senza fondazioni in c.a., e di € 100,00/kWp per impianti ancorati a terra con fondazioni in c.a. di €. (Euro.....), rilasciata da, vincolata fino all'espressa autorizzazione allo svincolo da parte di La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, comma 2, del codice civile. In ogni caso il proponente o Società è obbligato in solido con i loro fidejussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta dell'Ente beneficiario, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento. La fidejussione è vincolata e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e deve prevedere il rinnovo per l'intero periodo di funzionalità dell'impianto con aggiornamento triennale su base ISTAT. Nel caso in cui il soggetto autorizzato non provvederà ad eseguire o far eseguire i lavori relativi alla rimessa in pristino dei luoghi nei tempi previsti nel Piano di gestione e dismissione, è diritto dell'Ente autorizzante trattenere la somma costituita in garanzia al fine di attivare tutte le misure necessarie.

ART. 8 -Imprenditoria e manodopera locale

La Società/Ditta proponente utilizzerà, durante la costruzione dell'impianto e durante la successiva gestione del medesimo, preferibilmente manodopera locale per quanto compatibile con le attività e le mansioni da svolgere. Particolarmente la Società/Ditta proponente si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, ad impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società/Ditta proponente stessa.

ART. 9 -Promozione dell'iniziativa

La Società/Ditta proponente si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto, e ad aprire la fruizione dell'impianto alle Scuole o Enti interessati, che potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale.

ART. 10 -Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società/Ditta proponente, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa Società/Ditta proponente, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero qualora l'impianto non venga ultimato o qualora venga abbandonato l'esercizio della produzione di energia, e nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo previsto dal regolamento comunale e dalla presente convenzione. La revoca della convenzione, previa diffida ad adempiere agli obblighi concordati, determinerà, in caso di inadempimento, l'incameramento della polizza di cui all'articolo 7 ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi dell'Ente autorizzante.

ART. 11 -Risoluzione

La presente convenzione si intende risolta di diritto scaduti i termini stabiliti all'articolo 3 e con l'espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione allo svincolo della polizza fidejussoria. Qualora non vengano rispettati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori stabiliti dal titolo abilitativo e richiamati all'articolo 5, salvo proroghe autorizzate, la decadenza e revoca del titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto produrrà la risoluzione o la revoca della presente convenzione con le modalità previste dall'articolo 10. La presente convenzione si intenderà, altresì, automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società/Ditta proponente, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica. La Società/Ditta proponente avrà, inoltre, facoltà di recedere dalla presente convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla rete elettrica nazionale, da parte del gestore o del distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell'impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell'allegata planimetria;
- impedimenti, di qualsiasi natura, all'esercizio dell'impianto.

La convenzione si considererà risolta con il pervenire al Comune della comunicazione della Società/Ditta proponente.

ART. 12 -Cessione della convenzione da parte della ditta proponente

Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione, è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi in opere ad esso dovuti in forza della convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione l'atto di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, e dovrà essere trasmesso al medesimo Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, dalla Giunta comunale.

ART. 13 -Riconsegna dell'area

Al termine della convenzione o qualora la Società/Ditta proponente, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca del titolo abilitativo, tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisoriale e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall'area interessata dall'impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà espressa autorizzazione per lo svincolo delle polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società/Ditta proponente, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l'utilizzo della polizza fidejussoria all'uopo contratta dalla Società/Ditta proponente.

ART. 14 -Garanzie

La Società/Ditta proponente, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, si impegna a realizzare l'impianto nei termini previsti dai titoli abilitativi. La Società/Ditta proponente rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti autorizzativi a seguito di impedimenti da parte di altri Enti.

ART. 15 -Definizioni delle controversie

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Macerata.

ART. 16 -Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 17 -Spese ed oneri

La presente convenzione è redatta in bollo, e registrata e trascritta a norma di legge, per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma della Soc./Ditta proponente e del Comune. Tutte le spese di registrazione e trascrizione relative alla presente convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Soc./Ditta proponente. La presente convenzione è costituita da n... pagine, che le parti sottoscrivendole le ritengono conformi a quanto tra loro pattuito.

_____, li _____

La Ditta proponente Il Comune di Appignano

Si approvano e si sottoscrivono espressamente e specificatamente ai sensi degli articoli 1341, 1342, comma 2, del C.C. gli articoli nn. 4 (**Interventi di compensazione**), 5 (**Tempi di esecuzione**), 6 (**Obbligazioni del proponente**), 7 (**Polizza fidejussoria**), 10 (**Revoca della convenzione**), 11 (**Risoluzione**), 12 (**Cessione della convenzione da parte della ditta proponente**), 13 (**Riconsegna dell'area**), 14 (**Garanzie**), 15 (**Definizioni delle controversie**).

Letto, confermato e sottoscritto

Appignano, li

La Ditta proponente Il Comune di Appignano
